Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 3 dicembre 1971 alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Raphael Lukindo il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Tanzania a Roma.

(12073)

Venerdì 3 dicembre 1971 alle ore 10,45 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Sulaiman Ansumana Jabati il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Sierra Leone a Roma.

(12074)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1971, n. **1133.**

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena è autorizzato un primo stanziamento di lire 100 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà utilizzata per il finanziamento delle opere edilizie da eseguire direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, nonchè per la concessione di eventuali conguagli agli enti indicati dalla legge 6 luglio 1956, n. 696, che intendono avvalersi della operazione di permuta prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della detta legge.

Alla liquidazione del conguaglio si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici sulla base degli atti di competenza degli organi finanziari relativi alla operazione di permuta.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 4.

Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonchè l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli incarichi di progettazione, fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la grazia e la giustizia.

L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori è attribuita agli organi del Ministero dei lavori pubblici, secondo le sfere di rispettiva competenza, previo parere favorevole, per quanto riguarda la speciale tecnica penitenziaria, del Ministero di grazia e giustizia.

I progetti di nuovi istituti di prevenzione e di pena sono approvati sentito altresì il parere di una commissione costituita da urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori e giuristi, nominata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per la grazia e la giustizia.

Art. 6.

Per l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 30 ottobre 1971, n. 865.

La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici.

Tale delibera, da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7.

All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1971 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI — LAURICELLA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1971, n. **1134.**

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali e alle preture;

Riconosciuta la necessità di potenziare di una unità ciascuno l'organico dei magistrati del tribunale di Varese e delle preture di Adria e di Marano di Napoli per far fronte alle accresciute esigenze di servizio;

Constatato che per reperire i posti necessari occorre ridurre l'organico delle preture di Città di Castello, Noto e Ravenna, il cui carico di lavoro, valutato comparativamente, consente tale riduzione;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 14 luglio 1971;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alla piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali e alle preture, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 138. — VALENTINI

TABELLA *A*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*)							
Varese	1	1	—	10	1	—	2
Totale .	159	313	12	2.147	159	13	504

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

TABELLA *B*

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*)		
Adria	—	2
Città di Castello . . .	—	1
Marano di Napoli	—	3
Noto	—	1
Ravenna	1	3
Totale .	117	1.742

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1135.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 126, 127, 128, 129, 130, 131 relativi alla « Scuola di specializzazione in clinica neuropsichiatrica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in psichiatria », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 126. — La scuola di specializzazione in psichiatria conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Art. 127. — La scuola ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'università.

Art. 128. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di dieci per anno.

Art. 129. — La scuola ha la durata di anni quattro.

Art. 130. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (I);
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno* (internato in neurologia):

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica radiologica;
4) Neuroradiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia (II);
3) Clinica psichiatrica (I);
4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica psichiatrica (II);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro scolastico, igiene e profilassi mentale).

Art. 131. — Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3°, 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola.

Tale internato può essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

L'internato è obbligatorio per il secondo anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile, potrà esservi abbuono di due anni. Un abbuono di un anno potrà esservi per gli specialisti in materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni sopra citati, sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Gli articoli 142, 143, 144, 145 relativi alla « Scuola di specializzazione in chirurgia generale » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in chirurgia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 142. — La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia. Essa ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Art. 143. — La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Art. 144. — Gli insegnamenti per ciascun anno di corso, sono i seguenti:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Art. 145. — Alla scuola sono ammessi dodici allievi per anno.

Non sono concesse abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso. Esso si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica nelle ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori e ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

L'allievo, per essere ammesso al corso immediatamente superiore, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza e deve aver superato tutti gli esami fondamentali del corso.

Dopo l'art. 194 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in neurologia ».

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 195. — La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia.

Art. 196. — La scuola ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'università.

Art. 197. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero di dieci per anno.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Art. 198. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno* (internato di psichiatria):

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia;
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
4) Neuro-radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
2) Clinica neurologica (I);
3) Elettroencefalografia;
4) Elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;
5) Neuro-oftalmologia;
6) Neuro-otologia;
7) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica neurologica e terapia (II);
2) Neurochirurgia;
3) Terapia e clinica della riabilitazione;
4) Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 199. — Internato obbligatorio nel 2°, 3° e 4° anno di clinica neurologica sede della scuola.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico. Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno di corso.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Un abbuono di due anni può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 128. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1136.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Teoria generale del diritto;
Sociologia del diritto.

Art. 14. — Dall'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza sono soppressi i seguenti:

Istituto di studi africani;
Istituto di storia politica;
Istituto di scienze economiche e finanziarie.

Art. 34 (ex 29). — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Archeologia medioevale;
Storia dell'Asia anteriore antica;
Numismatica antica;
Filologia micenea;
Metrica greca e latina;
Storia della lingua latina;
Sfragistica;
Filologia italiana;
Letteratura comparata;
Etnomusicologia;
Lingua e letteratura catalana;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura romena;
Lingua e letteratura araba;
Storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche;
Storia dell'arte contemporanea;
Geografia storica;
Linguistica generale;
Storia comparata delle lingue classiche;
Semeiotica.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Storia del teatro italiano » muta denominazione in quello di « Storia del teatro e dello spettacolo ».

Art. 35 (ex 30). — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia delle istituzioni educative;
Filosofia delle religioni.

Art. 38 (ex 33). — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'istituto di studi sardi è costituito dai professori di antichità sarde, linguistica sarda, storia romana, storia medioevale, storia moderna, storia della Sardegna, storia delle tradizioni popolari, geografia, fra i quali il consiglio di facoltà nomina il direttore ».

Art. 50. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso quello di « Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali ».

Art. 86 (ex 78), concernente la nomina dei direttori delle scuole di specializzazione della facoltà di lettere e filosofia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il direttore di ciascuna scuola viene nominato dalla facoltà, con rotazione triennale, tra i professori di ruolo i cui insegnamenti siano compresi nell'istituto di studi sardi ».

Art. 90 (ex 82). — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per ogni scuola è fissato un numero minimo e un numero massimo di iscritti; il numero minimo è di tre, il numero massimo di trenta, in ragione di quindici per ogni anno di corso. Ogni qualvolta se ne riconosce l'opportunità per particolari contingenze la facoltà potrà sospendere le iscrizioni al primo anno di singole scuole dietro proposta del direttore. Ai singoli anni di corso possono essere trasferiti da altre scuole a ordinamento paritetico allievi che dimostrino la iscrizione, la frequenza e gli esami sostenuti nella scuola di provenienza.

Il giudizio di ammissione spetta al consiglio della scuola e deve essere ratificato dalla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 94 (ex 86). — E' aggiunta la seguente frase:

Il piano di studi per la scuola di specializzazione in studi sardi viene definito nell'art. 101.

Art. 101 (ex 93). — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Alla facoltà di lettere e filosofia, con sede presso l'istituto di studi sardi, è annessa una scuola di specializzazione in studi sardi. La durata del corso è di

2 anni, vi sono ammessi i laureati della facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio.

Le materie insegnate nella scuola sono le seguenti:

Antichità della Sardegna preistorica e protostorica;
Antichità della Sardegna punico-romana;
Storia della Sardegna medioevale;
Storia della Sardegna moderna e contemporanea;
Storia dell'arte sarda;
Linguistica sarda;
Geografia e ambiente della Sardegna;
Antropologia e sociologia della Sardegna;
Etnografia e tradizioni popolari della Sardegna;
Diritto regionale;
Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;
Storia della Sardegna punico-romana.

Ai suddetti insegnamenti si aggiungono ad essi applicati, seminari di epigrafia, paleografia, statistica per le scienze sociali e di altre eventuali discipline attinenti agli interessi regionali del corso.

La scuola si articola in tre orientamenti:

Archeologico-artistico;
Storico;
Socio-antropologico.

Sono insegnamenti fondamentali:

Per l'orientamento archeologico-artistico:

1° *Anno*:
Antichità della Sardegna preistorica e protostorica;
Storia della Sardegna punico-romana.

2° *Anno*:
Antichità della Sardegna punico-romana;
Storia dell'arte sarda.

Per l'orientamento storico:

1° *Anno*:
Storia della Sardegna punico-romana;
Storia della Sardegna medioevale.

2° *Anno*:
Storia della Sardegna moderna e contemporanea;
Linguistica sarda.

Per l'orientamento socio-antropologico:

1° *Anno*:
Geografia e ambiente della Sardegna;
Linguistica sarda.

2° *Anno*:
Antropologia e sociologia della Sardegna;
Etnografia e tradizioni popolari della Sardegna.

Lo studente è tenuto a sostenere gli esami fondamentali previsti in ciascun orientamento più altri quattro esami, due per ciascun anno di corso, scelti fra le materie insegnate nel corso; può inoltre frequentare i seminari applicati all'orientamento prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 132. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1137.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Batteriologia fitopatologica;
Fisiopatologia;
Allevamento vegetale;
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli;
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo;
Viabilità rurale (semestrale).

Nello stesso articolo gli insegnamenti complementari di: virologia, nematologia e sociologia mutano denominazione rispettivamente in « Virologia vegetale », « Nematologia agraria », « Sociologia rurale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 127. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1138.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Orticoltura;
Malerbologia (semestrale);
Entomologia forestale (semestrale);
Metodologie di lotta biologica e integrata (semestrale);
Chimica biologica;
Tecnologie degli allevamenti zootecnici (semestrale);
Neuroendocrinologia della lattazione (semestrale);
Meccanizzazione agricola (semestrale);
Elettrificazione agricola (semestrale);
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura;
Idraulica applicata e tecnica dell'irrigazione (semestrale);
Sociologia rurale (semestrale);
Ordinamento e gestione dell'azienda agraria;
Pianificazione e organizzazione del territorio;
Inquinamento dell'ambiente agrario (semestrale);
Storia dell'agricoltura;
Metodologia e statistica sperimentale;
Fisica tecnica;
Disegno tecnico e materiali (semestrale);
Virologia (semestrale);
Microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
Operazioni fondamentali di industrie alimentari;
Tecnologia delle bevande alcooliche (semestrale);
Chimica e tecnologia del latte (semestrale);
Ergotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale);
Contabilità aziendale (semestrale);
Cooperazione (semestrale).

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari sono aggiunti i seguenti:

Microbiologia alimentare e analisi microbica degli alimenti;
Parassitologia animale e difesa degli alimenti (semestrale);
Biochimica degli alimenti;
Biochimica industriale (semestrale);
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
Detergenza e approvvigionamento dell'acqua (semestrale);
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
Metodologia e statistica sperimentale;
Fisica tecnica;
Disegno tecnico e materiali (semestrale);
Virologia (semestrale);
Microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
Operazioni fondamentali di industrie alimentari;
Tecnologia delle bevande alcooliche (semestrale);
Chimica e tecnologia del latte (semestrale);
Ergotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale);
Contabilità aziendale (semestrale);
Cooperazione (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 137. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1139.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Clinica delle malattie tropicali ed infettive ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 143. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1140**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Nefrologia medica;
Auxologia normale e patologica;
Biofisica;
Biologia molecolare;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia toracica;
Endocrinologia ginecologica;
Farmacologia clinica;
Gastroenterologia;
Igiene scolastica;
Immunologia;
Istochimica normale patologica;
Medicina dello sport;
Neuropsichiatria infantile;
Micologia medica;
Epatologia;
Radioterapia;
Rieducazione funzionale e riabilitazione;
Medicina psicosomatica;
Tossicologia clinica.

L'art. 523, relativo alla scuola per tecnici fisioterapisti (Scuola diretta a fini speciali) è modificato nel senso che il punto *A*) è abrogato e sostituito dal seguente:

a) Al corso possono essere ammessi annualmente n. 30 allievi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 135. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1971.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore costiero « Pianosa ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore costiero « Pianosa », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1971
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 274

(11643)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori e relativi componenti elettronici operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori e relativi componenti elettronici in provincia di Bergamo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori e relativi componenti elettronici operanti in provincia di Bergamo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12140)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta ing. E. Recchi - Impresa costruzioni, cantiere galleria S. Lucia tra Salerno e Nocera Superiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta ing. E. Recchi - Impresa costruzioni, cantiere galleria S. Lucia tra Salerno e Nocera Superiore ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti dalla ditta addetti allo scavo della galleria stessa sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta ing. E. Recchi - Impresa costruzioni, cantiere galleria S. Lucia tra Salerno e Nocera Superiore.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12136)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Pisa si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Pisa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12137)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di infissi e serrande e avvolgibili della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;
Considerato che nelle aziende industriali produttrici di infissi e serrande e avvolgibili della provincia di Salerno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di infissi e serrande e avvolgibili della provincia di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12138)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12139)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta FREN-DO S.p.a. - Grugliasco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari.

Considerato che la ditta FREN-DO S.p.a. - Grugliasco (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta FRENDO S.p.a - Grugliasco (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12135)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.I.C. - Società industria confezioni di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.I.C. - Società industria confezioni di Cremona, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 13 luglio 1971 in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.I.C. - Società industria confezioni di Cremona;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta predetta;

Ritenuta a necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta S.I.C. - Società industria confezioni di Cremona, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 14 settembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12132)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 26 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchinario tessile operanti nella provincia di Como, è prolungato, ai sensi dell'ultimo com-

ma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12134)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della confezione in serie di camicie operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della confezione in serie di camicie operanti in provincia di Padova per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della confezione in serie di camicie operanti in provincia di Padova, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12133)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Determinazione della dilazione che, per l'anno 1972, può essere concessa per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata sui prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata sui prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1972, la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per la immessione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi trenta giorni, nei limiti stabiliti dall'Amministrazione finanziaria e comunque fino ad un ammontare massimo globale dei predetti tributi non superiore, complessivamente per tutte le concessioni, a Lire 550 miliardi.

Art. 2.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi, per ottenere la dilazione di pagamento di cui al precedente art. 1, devono presentare al Ministero delle finanze, a termini dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, apposita istanza nella quale deve essere precisato:

a) l'impianto o gli impianti di estrazione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti, nazionali;

b) l'importo della dilazione richiesta;

c) la riforma di garanzia che si intende prestare e, nel caso di fidejussione bancaria, la indicazione della banca o dell'istituto di credito prescelto tra quelli specificati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, con le precisazioni ivi previste;

d) la dogana presso la quale si intende prestare la garanzia.

Art. 3.

La ripartizione dell'ammontare massimo di L. 550 miliardi stabilito per tutte le concessioni viene effettuata a favore delle ditte richiedenti sulla base dell'ammontare dei tributi comunque corrisposti dalle stesse ditte per la immissione in consumo dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti nel periodo dal 1° ottobre 1970 al 30 settembre 1971, risultante da apposita certificazione.

La ripartizione stessa potrà essere, temporaneamente, effettuata, ove occorra, tenendo conto dell'importo della dilazione accordata a ciascuna ditta per l'anno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(12453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 26 ottobre 1971, è stato approvato il piano regolatore del Nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale.

Copie di tale decreto e degli atti che di esso formano parte integrante, munite del visto di conformità agli originali, saranno depositate presso la sede del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(11561)

Approvazione del piano regolatore generale di Avellino

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971, n. 3141 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Avellino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

(11565)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Villa di Serio

Con decreto 6 novembre 1971, n. 577, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Villa di Serio (Bergamo), segnato nel nuovo catasto censuario del comune medesimo al foglio n. 1, 2, 4, 5, mappale 1691 della superficie di mq. 7.080 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 luglio 1971, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11566)

Variante generale al piano regolatore generale di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4876 in data 6 dicembre 1971 è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11562)

Variante al piano regolatore generale di Caprarola

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1971, n. 3582, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Caprarola per un nuovo insediamento residenziale in località Magliano

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(11563)

Variante al piano regolatore generale di Melfi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 1° dicembre 1971, n. 4591 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Melfi.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(11564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 490.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11577)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 684.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11575)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.093.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11576)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 949.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11578)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 924.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11579)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.428.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11580)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.645.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11581)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.123.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11582)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.857.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11583)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.410.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11584)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.504.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11585)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.051.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11586)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.221.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11587)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 966.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11588)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.779.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11589)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971 il comune di Alviano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.416.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11590)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.831.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11591)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.859.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11592)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Casalanguida (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.636.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11593)

Autorizzazione al comune di Cassiglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Cassiglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.507.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11594)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.177.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11595)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 191, il ricorso straordinario proposto dal sig. Cicchetti Michele in data 16 dicembre 1968 è stato respinto, perchè infondato.

(11554)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1971 registro n. 35 Tesoro, foglio n. 232, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Draga Muller in Zaccaria nata a Pakrac (Croazia) il 4 aprile 1901 proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Jugoslavia per effetto dell'art. 79 del trattato di pace.

(11653)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 192, il ricorso straordinario proposto dal sig. Tosi Luigi in data 20 aprile 1968 è stato accolto parzialmente.

(11555)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 190, il ricorso straordinario proposto dal sig. Baron Eden in data 15 gennaio 1968 è stato respinto perchè infondato.

(11556)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 189, il ricorso straordinario proposto dalla signora Lombardi Maggina in data 17 agosto 1968 è stato respinto, perchè infondato.

(11557)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 30 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	594,15	594,15	594,55	594,15	594,30	594 —	594,22	594,15	594,15	594,10
Dollaro canadese	593,70	593,70	593,80	593,70	593,90	593,60	593,85	593,70	593,70	593,60
Franco svizzero	151,51	151,51	151,75	151,51	151,60	151,66	151,53	151,51	151,51	151,50
Corona danese	84,08	84,08	84,13	84,08	83,70	83,82	84,08	84,08	84,08	84,08
Corona norvegese	88,70	88,70	88,63	88,70	88,20	88,23	88,67	88,70	88,70	88,65
Corona svedese	121,75	121,75	121,80	121,75	121,40	121,42	121,76	121,75	121,75	121,70
Fiorino olandese	182,15	182,15	182,17	182,15	181,60	181,50	182,22	182,15	182,15	182,10
Franco belga	13,1850	13,185	13,18	13,1850	13,08	13,13	13,17	13,1850	13,18	13,15
Franco francese	113,80	113,80	113,90	113,80	113,70	113,76	113,80	113,80	113,80	113,75
Lira sterlina	1515,80	1515,80	1516,75	1515,80	1514,75	1515,05	1515,90	1515,80	1515,80	1515,70
Marco germanico	181,48	181,48	181,70	181,48	181,55	181,15	181,55	181,48	181,48	181,45
Scellino austriaco	25,06	25,06	25,08	25,06	25 —	25,05	25,085	25,06	25,06	25,05
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,75	21,85	21,80	21,02	21,75	21,85	21,85	21,80
Peseta spagnola	9,016	9,016	9,01	9,016	9 —	9,85	9,0175	9,016	9,02	9 —

Media dei titoli del 30 dicembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,775
» 5 % (Città di Trieste)	95,45
» 5 % (Beni esteri)	93,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,075
» 5,50 % » » 1968-83	93,10
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594,185
Dollaro canadese	593,775
Franco svizzero	151,52
Corona danese	84,08
Corona norvegese	88,685
Corona svedese	121,755
Fiorino olandese	182,185
Franco belga	13,177
Franco francese	113,80
Lira sterlina	1515,85
Marco germanico	181,515
Scellino austriaco	25,072
Escudo portoghese	21,80
Peseta spagnola	9,017

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° ottobre 1971 al 31 dicembre 1971 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % (*b*)	9,7 (*g*)(*i*)	5 688	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 % (*b*)	9,7 (*g*)(*i*)	6 788	23	—	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco » (*b*)	14,5 (*g*)(*l*)	11 038 (*d*)	27	4.325	—
		D altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	14,5 (*g*)	775 (*e*)	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*b*)	14,5 (*g*)	2.525 (*e*)	27	2.400	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 % (*b*)	14,5 (*g*)	3.550 (*e*)	27	3.363	—
		3 uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola (*b*) .	14,5 (*g*)	4.575 (*e*)	27	4.325	—
	27	bb) altri (*b*) .	14,5 (*g*)	6.069 (*e*)	27	4.325	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 % (*b*)	14,5 (*g*)	5.563 (*e*)	27	5.281	—
	34	5 uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 % (*b*)	14,5 (*g*)	6.463 (*e*)	27	6.244	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 % (*b*)	14,5 (*g*)	7.363 (*e*)	27	7.206	—
	41	7 uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 % (*b*)	14,5 (*g*)	8.231 (*e*)	27	8.163	—
	44	8. uguale o superiore al 90 % (*b*)	14,5 (*g*)	9.125 (*e*)	27	9.125	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	14,5 (*g*)	7.288 (*e*)	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % (*b*) .	14,5 (*g*)	9.238 (*e*)	27	2.400	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % (*b*) . . .	14,5 (*g*)	10.744 (*e*)	27	3.844	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 % (*b*) . .	14,5 (*g*)	10.925 (*e*)	27	5.763	—
	54	4 uguale o superiore al 70 % (*b*)	14,5 (*g*)	10.369 (*e*)	27	7.688	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 % .	13,9 (*m*)	5.763	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 % .	13,9 (*m*)	7.206	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	13,9 (*m*)	9.606	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		B. Gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	14	3.150	27	2.400	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % (*b*) .	14	9.644	27	1.919	—
	17	b) uguale o superiore al 7 % (*b*)	14	13.669	27	1.919	—
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	14	7.694 (*d*)	27	zero	—
		II. altri:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 % (*b*)	14	4.325 (*d*)	27	4.325	—
	27	2. uguale o superiore al 50 % (*b*)	14	5.281 (*d*)	27	5.281	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 % (*b*)	14	8.975 (*d*)	27	5.281	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 % (*b*)	14	10.656 (*d*)	27	5.281	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 % (*b*)	14	12.188 (*d*)	27	4.806	—
	41	4. uguale o superiore al 6 % (*b*)	14	14.200 (*d*)	27	4.806	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*b*)	14	6.206	27	963	—
	47	b) altre	19	6.206	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g (*b*)	14	10.175	27	4.806	—
	54	2. altre	19	10.175	—	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	29.488	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari (*b*)	19	16.694	27	5.281	—
	59	bb) non nominate	19	29.488	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		c) uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	Vedesi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 % . . .	9,6 (g)	6.000	—	—	—
	04	B. altri	9,6 (g)	4.894	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 % .	12,7(g)(n)	6.400	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	12,7(g)(n)	856	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	12,7(g)(n)	5.181	—	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60 %	12,7(g)(n)	8.544	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7(g)(n)	1.713	—	—	—
	17	2. altre . .	12,7(g)(n)	6.425	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7(g)(n)	2.288	—	—	—
	24	2. altre	12,7(g)(n)	3.644	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7(g)(n)	3.719	—	—	—
	31	2. altre	12,7(g)(n)	3.638	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7(g)(n)	5.656	—	—	—
	38	2. altre	12,7(g)(n)	6.581	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7 (g)(n)	538	—	—	—
	40	2. altre	12,7 (g)(n)	6.581	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	12,7 (g)(n)	738	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 % . .	12,7 (g)(n)	9.794	—	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	12,7 (g)(n)	13.881	—	—	—
19.03		Paste alimentari:					
	01	A. Contenenti uova	13 (f)	6.575(e)	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero .	13 (f)	6.575(e)	—	—	—
	07	II. non nominate	13 (f)	6.231(e)	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	11 (m)	738(d)	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	9,2 (g)(i)	4.581	—	—	—
	04	B. a base di riso	9,2 (g)(i)	11.731	—	—	—
	07	C. altri	9,2 (g)(i)	8.431	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	9,5 (g)(o)	2.519	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot » (b)	10 (g)(m)	4.269	24	—	4.925
	04	B. Pane azzimo (Mazoth) (b)	8,8 (g)(p)	5.756	20	—	3.613
	07	C. Pane di glutine per diabetici	16,7 (g)(m)	14.056	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	16,5 (g)(m)	2.569	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	16,5 (g)(m)	4.563	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. Preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	16,2 (f)(g)(l)	5.131	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % . . .	16,2 (f)(g)(l)	6.369	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	16,2 (f)(g)(l)	7.606	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a) inferiore al 70 % (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	4.806	35	4.806	—
	14	b) uguale o superiore al 70 % (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	8.644	35	8.644	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %					
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (*b*)	16 (*f*)(*g*)	1.919	30	—	1.206
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	4.319	35	2.400	—
	24	2. altri (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	10.831	35	2.400	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	5.281	35	3.363	—
	31	2. altri (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	11.794	35	3.363	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	6.725	35	4.806	—
	37	2. altri (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	13.231	35	4.806	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	16 (*f*)(*g*)	3.363	30	—	2.106
	44	2. altri (*b*)	16 (*f*)(*g*)	11.500	30	—	2.106
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	4.800	35	1.444	—
	51	2. altri (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	11.313	35	1.444	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	7.200	35	3.844	—
	57	2. altri (*b*)	16,2 (*f*)(*g*)	14.138	35	3.363	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte (b)	16 (f)(g)	4.800	30	—	3.013
	64	2. altri (b)	16 (f)(g)	9.138	30	—	3.013
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte (b)	16,2 (f)(g)	5.763	35	1.444	—
	71	2. altri (b)	16,2 (f)(g)	11.481	35	963	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65%:					
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) (b)	16 (f)(g)	5.756	30	—	3.613
	77	b) altri (b)	16,2 (f)(g)	6.238	35	963	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	9,7 (g)(o)	4.213	—	—	—
		B. Estratti:					
	11	II. altri	14 (g)(n)	7.538	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. Lieviti di panificazione:					
	04	a) secchi	16,4 (g)(m)	zero	—	—	—
	07	b) altri	16,4 (g)(m)	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:					
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. Granturco	14,5 (h)(l)	2.150 (e)	—	—	—
	004	II. Riso	14,5 (h)(l)	11.731 (e)	—	—	—
	007	III. altri	14,5 (h)(l)	6.850 (e)	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	14,5	2.600 (e)	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a) cotte	14,5	1.613 (e)	—	—	—
	017	b) altre	14,5	4.569 (e)	—	—	—
		C. Gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte	14,5	3.150 (e)	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a) uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	14,5	9.644 (e)	—	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7%	14,5	13.669 (e)	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 % .	14,5	6.744 (*e*)	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	14,5	30.206 (*e*)	—	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1 inferiore all'1,5 % .	14,5	600 (*e*)	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	14,5	3.694 (*e*)	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	14,5	26.850 (*e*)	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 % .	14,5	7.494 (*e*)	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	14,5	10.869 (*e*)	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14,5	13.869 (*e*)	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 % .	14,5	19.863 (*e*)	—	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 % . . .	14,5	33.563 (*e*)	—	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute » . . .	14,5 (*q*)	20.138 (*e*) (*q*)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	1.919 (*e*)	—	—	—
	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	2.881 (*e*)	—	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 % .	14,5	3.838 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	14,5	1.344 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	2.881 (*e*)	—	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	3.838 (*e*)	—	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 % .	14,5	4.800 (*e*)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	2.400 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	4.319 (*e*)	—	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	5.281 (*e*)	—	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	6.000 (*e*)	—	—	—

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (*a*)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT		
della Tariffa	della Statistica				Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (*c*) Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	4.325 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	6.244 (*e*)	—	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	6.963 (*e*)	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	7.688 (*e*)	—	—	—
	121	2. altre	14,5	8.644 (*e*)	—	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	14,5	9.125 (*e*)	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	6.713 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	8.631 (*e*)	—	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	9.594 (*e*)	—	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	10.550 (*e*)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	8.056 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	9.594 (*e*)	—	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	10.556 (*e*)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	9.113 (*e*)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	11.038 (*e*)	—	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	11.756 (*e*)	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c): Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	14,5	11.038 (e)	—	—	—
	164	2. altre	14,5	12.719 (e)	—	—	—
	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % .	14,5	13.919 (e)	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	13.425 (e)	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	15.344 (e)	—	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32 % .	14,5	16.306 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	14.769 (e)	—	—	—
	184	2. altre	14,5	16.306 (e)	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	15.825 (e)	—	—	—
	191	2. altre	14,5	17.506 (e)	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	17.750 (e)	—	—	—
	197	2. altre . .	14,5	18.469 (e)	—	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % .	14,5	19.188 (e)	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	14,5	20.138 (e)	—	—	—
	207	2. altre	14,5	22.056 (e)	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT — Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c) — Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT — Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c) — Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	21.481 (e)	—	—	—
	214	2. altre	14,5	22.719 (e)	—	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % .	14,5	22.538 (e)	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	30.206 (e)	—	—	—
	224	2. altre	14,5	30.688 (e)	—	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % .	14,5	31.169 (e)	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	27.125 (e)	—	—	—
	234	2. altre . . .	14,5	29.044 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	14,5	29.044 (e)	—	—	—
	241	2. altre	14,5	30.488 (e)	—	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 %	14,5	31.450 (e)	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	41.775 (e)	—	—	—
	251	2. altre . .	14,5	42.869 (e)	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	14,5	43.694 (e)	—	—	—
	257	2. altre	14,5	43.350 (e)	—	—	—

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT — Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c) — Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT — Diritti addizionali in lire per 100 kg netti (c) — Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	14,5	53.706(e)	—	—	—
	264	b) altre .	14,5	54.669(e)	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 % .	14,5	65.100(e)	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 % .	8,9	1.563	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 % .	8,9	2.975	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 % .	8,9	5.325	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. Polialcoli:					
	77	II. Mannite	12 (g)	4.450	—	—	—
		III. Sorbite:					
		a) in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 (g)	675	—	—	—
	84	2. altra	9 (g)	1.331	—	—	—
		b) altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 (g)	956	—	—	—
	91	2. altra	9 (g)	1.900	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecola solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . .	15,9 (g)	738	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso (b)	13 (g)	188	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso (b)	13 (g)	369	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso (b)	13 (g)	588	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso (b) . .	13 (g)	738	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a) inferiore al 55 %, in peso (b)	14 (g)	369	20	—	—
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso (b)	14 (g)	519	20	—	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso (b)	14 (g)	631	20	—	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %, in peso (b)	14 (g)	738	20	—	—

NOTE

(*a*) Non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Grecia, dal Marocco e dalla Tunisia.

(*b*) L'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT, costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*c*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. 9.606 per 100 kg.
Farina di grano tenero . . . . » 3.013 per 100 kg.
Farina di segala . . . . » 4.925 per 100 kg.

(*d*) Non si applica alle merci originarie e provenienti da SAMA e PTOM.

(*e*) Alle seguenti merci originarie e provenienti dalla Grecia, classificabili nelle voci doganali sottoindicate, si applica con la riduzione del 40 %:

v.d. ex 17.04-D Rahat loukoum; halva;
v.d. 19.03 Paste alimentari;
v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*f*) Alle merci originarie e provenienti da Malta si applica con la riduzione del 70 %.

(*g*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia si applica a decorrere dal 1° settembre 1971, con la riduzione del 75 %.

(*h*) Alle merci originarie e provenienti dalla Turchia si applica, dal 1° settembre 1971 al 31 dicembre 1971, l'aliquota del 10 %.

(*i*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica, dal 1° luglio 1971 al 31 dicembre 1971, l'aliquota del 6 %.

(*l*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica, dal 1° luglio 1971 al 31 dicembre 1971, l'aliquota del 10 %.

(*m*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica, dal 1° luglio 1971 al 31 dicembre 1971, l'aliquota del 7 %.

(*n*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica, dal 1° luglio 1971 al 31 dicembre 1971, l'aliquota dell'8 %.

(*o*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica, dal 1° luglio 1971 al 31 dicembre 1971, l'aliquota del 4 %.

(*p*) Alle merci originarie e provenienti dai Paesi e territori in via di sviluppo si applica, dal 1° luglio 1971 al 31 dicembre 1971, l'aliquota del 3 %.

(*q*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero delle finanze. L'ammontare complessivo del *dazio ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(9868)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 giugno 1935, n. 795/R/Gab., con cui al sig. Plangger Teodoro, nato a Curon Venosta il 6 aprile 1880, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Plangeri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 8 giugno 1971 dal sig. Plangeri Serafino, nato a Malles Venosta il 4 novembre 1927, figlio del predetto, in atto residente a Curon Venosta n. 54;

Ritenuto che le ragioni addotte del richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 3500/Gab. dell'11 settembre 1971, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 giugno 1935, n. 795/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Plangeri Serafino, nato a Malles Venosta il 4 novembre 1927 e residente a Curon Venosta n. 54, viene ripristinato nella forma tedesca di Plangger.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Stecher Maria Anna, nata il 7 settembre 1921 ed ai figli Hermann, nato il 1° gennaio 1956; Josef, nato il 5 luglio 1958 e Albrecht, nato il 21 marzo 1960.

Il sindaco del comune di Curon Venosta provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 7 dicembre 1971

(11560) *Il vice commissario del Governo*: MASCI

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/9242 di data 5 agosto 1933, con il quale il cognome del sig. Mattia Starc, nato a Trieste il 4 febbraio 1900, venne ridotto in forma italiana di « De Vecchi » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla propria moglie Maria Stocca ed al figlio Lodovico;

Vista la domanda in data 12 maggio 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Adolfo De Vecchi, nato a Trieste il 3 marzo 1937 e qui residente, in Contovello 239, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Starc », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di De Vecchi nei confronti dell'istante Adolfo De Vecchi è restituito nella forma originaria di « Starc ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 dicembre 1971

(11516) p. *Il prefetto*: MICELI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II (personale-concorsi), n. 14, in data 16 dicembre 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle tossine ed i parassiti sistemici dei vegetali, Bari.

Modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 10, in data 16 settembre 1971).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per gli antiparassitari, Bologna.

Modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 10, in data 16 settembre 1971).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati (Roma).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi dei problemi filosofici e religiosi dell'800 italiano e francese, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi dei problemi filosofici e religiosi dell'800 italiano e francese, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi dei problemi filosofici e religiosi dell'800 italiano e francese, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sull'adattamento all'ambiente degli animali in produzione zootecnica, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro degli acidi nucleici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di chimica del farmaco, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di ricerche di storia della storiografia filosofica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio del lessico intellettuale europeo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il 30 gennaio 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(12356)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario generale, comunale e provinciale, delle classi 1ª-A, 1ª-B e 2ª

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Genova, della classe 1ª-*A;* Agrigento, Ancona, Benevento, Bergamo, Caltanissetta, Forlì, Frosinone, Lucca, Matera, Novara, Padova, Pavia, Pisa, Ragusa, Siena, Taranto e Udine della classe 1ª-*B;* dei comuni di Catania e Palermo della classe 1ª-*A;* Benevento, Carrara (Massa Carrara), Catanzaro, Forlì, Lecco (Como), Massa (Massa Carrara), Ravenna, Torre del Greco (Napoli), Velletri (Roma) e Vercelli della classe 1ª-*B;* Aversa (Caserta), Avezzano (l'Aquila), Bassano del Grappa (Vicenza), Bollate (Milano), Castelvetrano (Trapani), Cortona (Arezzo), Cusano Milanino (Milano), Desio (Milano), Faenza (Ravenna), Gallarate (Varese), Magenta (Milano), Monfalcone (Gorizia), Monopoli (Bari), Nuoro, Pagani (Salerno), Pinerolo (Torino), Portici (Napoli), Rieti, San Severo (Foggia), Sondrio, Torre Annunziata (Napoli), Viareggio (Lucca) e Vimercate (Milano) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Genova, della classe 1ª-*A;* Agrigento, Ancona, Benevento, Bergamo, Caltanissetta, Forlì, Frosinone, Lucca, Matera, Novara, Padova, Pavia, Pisa, Ragusa, Siena, Taranto e Udine della classe 1ª-*B;* dei comuni di Catania e Palermo della classe 1ª-*A;* Benevento, Carrara (Massa Carrara), Catanzaro, Forlì, Lecco (Como), Massa (Massa Carrara), Ravenna, Torre del Greco (Napoli), Velletri (Roma) e Vercelli della classe 1ª-*B;* Aversa (Caserta), Avezzano (l'Aquila), Bassano del Grappa (Vicenza), Bollate (Milano), Castelvetrano (Trapani), Cortona (Arezzo), Cusano Milanino (Milano) Desio (Milano), Faenza (Ravenna), Gallarate (Varese), Magenta (Milano), Monfalcone (Gorizia), Monopoli (Bari), Nuoro, Pagani (Salerno), Pinerolo (Torino), Portici (Napoli), Rieti, San Severo (Foggia), Sondrio, Torre Annunziata (Napoli), Viareggio (Lucca) e Vimercate (Milano) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe 1ª (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 20 febbraio 1972 singole domande redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate, ciascuna, dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i canddati di cui alle lettere c) e d) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere c) e d) devono produrre, unitamente alla domanda:

(1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

(2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

(3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 44 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere c) e d) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti per documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 7 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(12329)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, ed integrato dal decreto ministeriale 30 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventuno posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici dell'Aeronautica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970 ed integrato con il decreto ministeriale 30 settembre 1971, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Bardanzellu dott. Giorgio, ispettore generale.

Membri:

Fava Messina dott. Vittorio, geofisico capo;

Lucente prof. Natino, ordinario di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « Marconi »;

Satta prof. Romano, ordinario di elettronica presso l'istituto tecnico industriale « Meucci »;

Inzolia dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario:

Lehman dott. Giorgio, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti per gli esami della materia a fianco di ciascuno indicata:

Squitieri dott. Michele, ispettore generale, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua francese;

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua tedesca;

Preti dott. Lorenzo, direttore di divisione, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua inglese.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario della anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1971
Registro n. 58 *Difesa, foglio n.* 313

(11744)

Nomina di membri aggiunti alla commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1971, registro n. 58 Difesa, foglio n. 313, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, ed integrato con decreto ministeriale 30 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971;

Accertata la necessità di aggregare alla predetta commissione due membri aggiunti per le materie «costruzioni aeronautiche» e «chimica», comprese nel 1° e 5° gruppo di argomenti del programma di esame (allegato n. 3 al bando di concorso);

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Articolo unico

Alla commissione esaminatrice del concorso a ventuno posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, nominata con decreto ministeriale 22 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1971, registro n. 58 Difesa, foglio n. 313, vengono aggregati i sottonotati membri aggiunti per l'esame delle materie a fianco di ciascuno indicata:

Mione Diego, chimico assistente, membro aggiunto per la chimica;

Mirabelli Alberto, ten. col. G.a.r.i. costruz. aer., membro aggiunto per le costruzioni aeronautiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1971
Registro n. 59 *Difesa, foglio n.* 344

(11745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 2266 del 26 aprile 1969, con il quale ha bandito il concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia;

Visti i verbali della commissione esaminatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla medesima;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Barro Giovanni . . . . . punti 184,410 su 240
2. Costabile Francesco . . . . » 161,718 »
3. Ceracchini Mario . . . . . » 145,493 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Perugia.

Perugia, addì 6 dicembre 1971

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 4556 in pari data, con il quale ha approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del primo classificato;

Visto l'art. 24 del regolamento dei concorsi per i posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Barro, primo classificato nel concorso indicato in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Perugia.

Il predetto dott. Barro, dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento.

Qualora il medesimo, non assuma servizio entro detto termine, senza giustificato motivo, sarà considerato rinunciatario ai sensi dell'art. 25 del sopracitato regio decreto 11 marzo 1935.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Perugia.

Perugia, addì 6 dicembre 1971

Il medico provinciale: MARCECA

(11747)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.